

Lombardia

Circ. 30-5-2005 n. 21

Indirizzi applicativi del Reg. 9 novembre 2004, n. 6 («Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»).

Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 giugno 2005, n. 24.

## **Epigrafe**

### **Premessa**

- 1. Piani cimiteriali (art. 6).**
- 2. Zona di rispetto cimiteriale (art. 8).**
- 3. Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri (artt. 12, 13 e 14).**
- 4. Inumazione e tumulazione dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi (art. 11).**
- 5. Esumazioni ed estumulazioni (art. 20).**
- 6. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (art. 32).**
- 7. Trasporti funebri (artt. 35, 39, 40 e 41).**
- 8. Adempimenti successivi al decesso (art. 40).**
- 9. Strutture di deposito e obitori (art. 41).**

---

**Circ. 30 maggio 2005, n. 21 <sup>(1)</sup>.**

**Indirizzi applicativi del Reg. 9 novembre 2004, n. 6 («Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»).**

-----

**(1)** Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 giugno 2005, n. 24.

---

Come noto il 10 febbraio u.s. è entrato in vigore il regolamento regionale in oggetto (di seguito: Reg. n. 6/2004).

Due ulteriori provvedimenti di rilievo in materia di attività funebri e cimiteriali hanno completato il percorso di riordino della materia:

- legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (collegato ordinamentale 2005), il cui art. 6, c. 6 ha modificato alcuni articoli della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 («Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»);

- deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278 (Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre, dei modelli regionali nonché delle cautele igienico-sanitarie).

La presente circolare si propone di chiarire e meglio puntualizzare alcuni aspetti che hanno suscitato dubbi interpretativi.

-----

---

### **1. Piani cimiteriali (art. 6).**

L'adozione del piano cimiteriale è obbligatoria e costituisce altresì condizione necessaria per la riduzione dell'area di rispetto (art. 8 del Reg. n. 6/2004) e per l'utilizzo in deroga di loculi non a norma, privi di vestibolo (art. 16, c. 8, lett. c, del Reg. n. 6/2004), con ciò volendosi ribadire la necessità di un'attenta pianificazione di medio-lungo periodo.

Qualora sia già stato adottato il piano regolatore cimiteriale previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 («Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), dovrà esserne verificata la conformità alle nuove disposizioni e, se del caso, effettuata la revisione.

-----

---

### **2. Zona di rispetto cimiteriale (art. 8).**

Si precisa che nella fascia minima dei 50 m è consentita la sola realizzazione di «aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale», fermo restando quanto già realizzato o il cui iter sia stato formalmente avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore.

-----

---

### **3. Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri (artt. 12, 13 e 14).**

In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130 («Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»), l'art. 12 del Reg. n. 6/2004 prevede

che l'autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dall'Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del defunto o degli aventi titolo. Il Comune rilascia autonomamente le modalità organizzative necessarie a garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il diritto a rilasciare la dichiarazione.

Con riferimento all'art. 3, c. 1, lett. b, n. 3, della legge n. 130/2001, si precisa che, nel caso in cui l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accertare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Per quanto attiene la dispersione e l'affidamento delle ceneri, di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. n. 6/2004, si evidenzia che:

- in caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
- l'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune;
- i luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3, c. 1, lett. c, della legge n. 130/2001: sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

-----  
.....  
**4. Inumazione e tumulazione dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi (art. 11).**

Il Reg. n. 6/2004 rinvia alla normativa nazionale. Per i nati morti (art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.

Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età

intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del D.P.R. n. 285/1990):

- i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
- la Direzione sanitaria inoltra all'ASL certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
- l'ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento;
- qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, c. 2 del Reg. n. 6/2004).

---

#### **5. Esumazioni ed estumulazioni (art. 20).**

In base all'art. 9, c. 8, lett. b, della L.R. n. 22/2003, il comune stabilisce i turni di rotazione ordinaria attenendosi, di norma, al termine decennale per le esumazioni, salva la facoltà di abbreviazione o dilazione.

Con riferimento alle estumulazioni ordinarie, oltre a quelle effettuate allo scadere della concessione, si ribadisce che debbono essere trascorsi dalla iniziale sepoltura almeno dieci o venti anni, a seconda del tipo di sepoltura; soltanto in caso di successiva cremazione o trasferimento ad altra sepoltura, l'estumulazione può avvenire prima dello scadere del termine decennale o ventennale.

In merito al trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, si precisa che lo stesso può avvenire:

- con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie;
- con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;
- con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 20, c. 9, del Reg. n. 6/2004, che verrà rimossa una volta concluso il trasporto. Le operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

-----

---

## 6. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (art. 32).

Al riguardo va anzitutto evidenziato che il Reg. n. 6/2004 prevede espressamente un periodo di due anni, nel corso del quale le imprese già operanti alla data del 10 febbraio 2005, in possesso cioè delle autorizzazioni in materia di commercio e agenzia d'affari, potranno continuare ad operare pur non avendo i requisiti di cui all'art. 32.

In generale, quanto ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, sia in forma congiunta sia in forma disgiunta, si precisa che il direttore tecnico, che eventualmente svolga anche il compito di operatore funebre, non rileva ai fini del computo dei quattro operatori funebri di cui all'art. 32, c. 2, lett. e. Si precisa altresì che il contratto di lavoro subordinato, di cui alla stessa lett. e, non è da intendersi limitato al solo tipo di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma si estende a tutti i tipi di lavoro subordinato previsti dalla normativa vigente nonché ai soci lavoratori.

In caso di esercizio di attività disgiunta, sono necessarie le autorizzazioni specifiche richieste per ciascuna attività: commercio (vendita di casse ed altri articoli funebri), agenzia d'affari (disbrigo di pratiche amministrative) e trasporto funebre.

Le imprese già operanti dovranno adeguarsi entro due anni a quanto previsto dal Reg. n. 6/2004, richiedendo a tal fine una nuova autorizzazione, la quale potrà eventualmente derogare ai requisiti formativi, che dovranno essere comunque acquisiti e comunicati al comune entro il 10 febbraio 2010.

Relativamente alla formazione, fermo restando quanto previsto con Delib.G.R. n. 7/20278 del 2005, si precisa che:

- i soggetti attuatori dei corsi debbono essere titolari di sedi operative accreditate per erogare servizi di formazione continua e permanente, in regola con quanto previsto dalla normativa del sistema di accreditamento dei soggetti erogatori di formazione della Regione Lombardia;
- per ciascun corso deve essere preventivamente trasmesso il progetto formativo con la data di avvio e fine corso, con il dettaglio delle lezioni e dei nominativi dei docenti, alla Direzione generale Sanità; il numero di protocollo assegnato costituirà l'identificativo del corso stesso;
- debbono essere predisposti e conservati i registri di presenza con le firme di docenti e partecipanti, secondo quanto già previsto per gli enti accreditati;
- l'attestazione di frequenza deve essere rilasciata dal soggetto attuatore con contestuale trasmissione alla Direzione generale Sanità, dell'elenco nominativo

dei partecipanti e della relativa percentuale di frequenza rilevata dai registri, che non può essere inferiore al 90%; nell'attestazione deve essere riportato il programma o il riferimento alla classificazione della Delib.G.R. n. 7/20278 del 2005 e l'identificativo del corso;

- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo è sufficiente la frequenza dei corsi succitati.

-----

---

### **7. Trasporti funebri (artt. 35, 39, 40 e 41).**

In base all'art. 35, c. 1, del Reg. n. 6/2004, ciascun trasporto funebre, anche interno al medesimo comune, implica il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 all'impresa che effettua il trasporto stesso.

Il trasporto di salma dal luogo del decesso al luogo della veglia funebre (art. 41, cc. 5 e 6) può essere effettuato soltanto entro il territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, purché si verifichi entro la durata del periodo di osservazione.

In caso di trasporto di salma, competente al rilascio delle autorizzazioni di seppellimento, cremazione e dispersione delle ceneri è in ogni caso il comune in cui è avvenuto il decesso, mentre l'accertamento di morte, se non già eseguito prima del trasporto al luogo della veglia funebre, compete all'ASL del luogo in cui si svolge il residuo periodo di osservazione.

In merito al trasporto di cadavere, si precisa quanto segue:

- nel verbale di chiusura feretro (allegato 4 della Delib.G.R. n. 7/20278 del 2005) l'incaricato di pubblico servizio deve specificare le modalità dell'identificazione, consistenti nella verifica di documento (di cui devono essere riportati gli estremi) o in altra forma (es.: conoscenza personale; testimonianza dei famigliari, del cui documento d'identità è opportuno riportare gli estremi);

- le spese di trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente, analogamente a quanto previsto all'art. 12 del Reg. n. 6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al comune di ultima residenza del defunto; - il trattamento conservativo, se ricadente nelle tipologie previste dal D.P.R. n. 285/1990, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione;

- in sostituzione della formalina, è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e che presentino una minor tossicità per gli operatori.

---

### **8. Adempimenti successivi al decesso (art. 40).**

Relativamente alle certificazioni inerenti il decesso si sottolinea che l'avviso di morte, di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 396/2000, è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo in cui avvenuto il decesso: per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura degli uffici comunali, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o di posta certificata.

L'accertamento di morte è svolto nei termini previsti all'art. 40, comma 7 del Reg. n. 6/2004, purché la richiesta all'ASL sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.

Va precisato che il modulo di cui all'all. 3 della Delib.G.R. n. 7/20278 del 2005 è da utilizzarsi in tutti i casi di decesso, indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, superandosi così la necessità di un'ulteriore certificazione nel secondo caso.

---

### **9. Strutture di deposito e obitori (art. 41).**

Con l'art. 4, c. 5, della L.R. n. 22/2003, come mod. dalla L.R. n. 6/2005, si è specificato che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, sono obbligate a ricevere le salme di deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche nei limiti delle loro disponibilità senza che ciò comporti trasferimento della competenza comunale in materia; ne consegue che gli obitori o depositi comunali già esistenti debbono essere mantenuti in attività.

Il Reg. n. 6/2004, all'art. 41, prevede inoltre che ciascuna ASL svolga una ricognizione dell'esistente onde verificare la necessità di ulteriori strutture.

Da ultimo si sottolinea che in virtù della portata innovativa dei provvedimenti adottati e dei molteplici aspetti e competenze coinvolte, sono necessari, per una efficace realizzazione degli obiettivi, il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti coinvolti.

Per quanto attiene in modo particolare gli aspetti igienico-sanitari si invitano dunque le ASL, oltre che a diffondere i contenuti della presente alle strutture socio-sanitarie del relativo territorio, a voler supportare i comuni nelle diverse fasi di pianificazione - dei cimiteri, delle strutture di deposito ed osservazione -

di vigilanza e controllo - dell'attività e trasporto funebre -, così da poter esaminare congiuntamente eventuali aspetti problematici di carattere locale e valutare soluzioni concordate.